

Circolare n°20

VA

Roma, 10 Maggio 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – Cuneo fiscale 2023- Da luglio riduzione di un ulteriore 4%

Con il Decreto Lavoro, DL 4 maggio 2023 n°48 è stato operato un ulteriore taglio al cuneo fiscale che sarà tangibile dal prossimo luglio fino a dicembre del corrente anno.

Il taglio di 4 punti percentuali si aggiunge al 3% già previsto per la prima metà del corrente anno porterà a una riduzione complessiva: del **7%** per i lavoratori con redditi fino a 25mila euro e del **6%** per quelli con redditi fino a 35mila euro.

Il taglio al cuneo introdotto dal governo Draghi è stato confermato nella Manovra di bilancio 2023 con una proroga di quanto accaduto nel 2022: cioè il 2% di riduzione in busta paga per redditi fino a 35 mila euro.

A ciò la Legge di bilancio 2023 ha aggiunto un ulteriore taglio per le fasce più deboli: la riduzione è stata aumentata di **un punto** per alcune fasce di popolazione. L'ulteriore **sforbiciata del 3%** è infatti destinata alle categorie di lavoratori fragili con un **reddito fino a 25mila euro**.

Al momento e fino al 30 giugno 2023 in busta paga:

- i redditi fino a 25 mila beneficiano di un taglio del cuneo fiscale del 3%
- i redditi sopra i 25 mila euro ed entro i 35 mila euro invece hanno in busta paga un taglio al cuneo del 2%.

Queste soglie sono attive dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Dopodiché, dal 1° luglio la situazione cambia per 5 mesi: l'asticella di taglio al cuneo sale per tutti di 4 punti percentuali.

Cuneo fiscale: le novità da luglio 2023

Le novità arrivano il giorno 1° luglio 2023, mese in cui entra in vigore la nuova riduzione del cuneo fiscale del 7% e del 6% sulla **busta paga**. Nel dettaglio:

- per gli stipendi fino a **25mila euro** il taglio al cuneo **sale a 7 punti percentuali** (con una ipotesi di aumento in busta di circa 70-80 euro)

- per le retribuzioni da **25 a 35mila euro** la riduzione **sale a 6 punti percentuali** (con un ipotesi di aumento in busta paga di circa 90-100 euro mensili)

Come stabilisce l'articolo 39 del provvedimento: "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è **incrementato di 4 punti percentuali**, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

La tredicesima è esclusa dagli aumenti dovuti al taglio del cuneo.

Chi supera il tetto di reddito fissato per accedere al taglio del cuneo (e quindi alla futura soglia decisa per il periodo maggio-dicembre) va incontro a queste conseguenze:

- se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
- se la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa *Valentina Alois*